

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 5 regime d'aiuto
- Art. 6 modalità di comunicazione e presentazione degli atti
- Art. 7 modalità per la presentazione delle domande
- Art. 8 concessione del contributo
- Art. 9 intensità d'aiuto
- Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 11 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata
- Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni
- Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso
- Art. 15 cause di revoca del contributo concesso
- Art. 16 ispezioni e controlli
- Art. 17 rinvio
- Art. 18 norme transitorie
- Art. 19 abrogazione
- Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata o societaria ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ufficio competente: il Servizio competente in materia di professioni;
 - b) persone con disabilità: le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità), con riduzione della capacità lavorativa accertata a norma di legge;
 - c) professionista con necessità di sostegno intensivo: la persona in età lavorativa ricompresa tra i soggetti di cui alla lettera b), la cui minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, presenti una fase di aggravamento tale da pregiudicare temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale, a norma dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità), così come accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della medesima legge;

- d) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto; qualora la domanda di contributo preveda due tipologie di intervento si fa riferimento alla data di rendicontazione dell'intervento che si conclude per ultimo;
- e) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
- f) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel piano analitico delle spese di cui all' articolo 7, comma 2, lettera d);
- g) abitazione principale: unità immobiliare in cui il beneficiario risiede anagraficamente e dimora abitualmente;
- h) spese di coworking: spese relative alla condivisione di un ambiente di lavoro e dei relativi servizi.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le seguenti persone con disabilità:
 - a) i prestatori di attività professionali ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge;
 - d) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici oppure da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
 - a) hanno la residenza nel territorio regionale;
 - b) esercitano l'attività professionale con sede legale o domicilio fiscale oppure con sede operativa nel territorio regionale;
 - c) svolgono attività professionale in forma individuale, associata o societaria che rientra nelle prerogative dell'iscrizione del richiedente agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
3. Sono esclusi i soggetti che sono:
 - a) lavoratori subordinati anche a tempo determinato;
 - b) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
 - c) collaboratori di impresa familiare;
 - d) artigiani;
 - e) commercianti;
 - f) coltivatori diretti;
 - g) titolari di impresa individuale;
 - h) amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l'esercizio della propria attività professionale.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sussistono al momento della presentazione della domanda e permangono per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di seguito elencate, che si sostanziano in interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata ovvero societaria da parte di persone con disabilità:
 - a) interventi per l'avvio e l'esercizio di attività professionale in forma individuale, associata o societaria;
 - b) interventi finalizzati a compensare le limitazioni della condizione di disabilità ed a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale, di seguito indicati:
 - 1) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature, ausili, sostegni e strumentazione tecnologica ed informatica per l'utilizzo dell'ambiente lavorativo e funzionali allo svolgimento dell'attività professionale, nonché spese per l'acquisto di attrezzature e arredi personalizzati con caratteristiche funzionali per le abilità residue delle persone e spese per superare gravi limitazioni di mobilità;
 - 2) spese per attivare rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa affidata dal richiedente, nel limite massimo di dodici mesi, anche frazionabili, dalla data di presentazione della domanda. Il libero professionista sostituto o collaboratore è iscritto ad albi o elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). La data di attivazione del rapporto di sostituzione o collaborazione è successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. Possono beneficiare di tale intervento, limitatamente al periodo in cui sussiste la condizione di gravità della malattia accertata a norma di legge, esclusivamente i professionisti con necessità di sostegno intensivo che si trovino in una fase di aggravamento della propria condizione di salute tale da pregiudicare temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale.
2. Ai sensi del comma 1, lettera a) per l'esercizio dell'attività professionale sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute per:
 - a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware, con l'esclusione dei beni di facile consumo;
 - b) arredi;
 - c) spese obbligatorie per l'esercizio della professione mediante l'utilizzo di strumentazione professionale;
 - d) software;
 - e) realizzazione o revisione di un sito internet;
 - f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
 - g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;
 - h) iscrizione a associazioni o enti che favoriscono e tutelano la professione ed erogano servizi connessi con l'attività professionale esercitata;
 - i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
 - j) testi;
 - k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
 - l) adempimenti previsti per legge per l'avvio e l'esercizio dell'attività professionale, consistenti in: contributi minimi per oneri previdenziali, premio di assicurazione per la responsabilità professionale e la tutela legale, se obbligatoria, e spese connesse con l'iscrizione a ordini e collegi professionali, con l'esclusione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;
 - m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Qualora l'utilizzo dell'immobile, oggetto di spese di adeguamento o ristrutturazione sia condiviso con altri soggetti, le spese di ristrutturazione sono riconosciute esclusivamente per la quota parte riferita ai locali utilizzati dal beneficiario per l'esercizio dell'attività professionale. Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e i locali oggetto dell'intervento sono di proprietà del beneficiario o nella

- disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
- n) locazione di immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;
 - o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
 - p) spese connesse ai servizi di coworking.
- 3.** Ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1) sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute per:
- a) protesi, sussidi tecnici e ausili informatici;
 - b) strumentazioni di segnalazione di telesoccorso;
 - c) strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche come, tra l'altro, carrozzine, montascale, rampe fisse, elevatore, mini ascensore per interni o esterni;
 - d) modifica del veicolo di proprietà anche non esclusiva, con accessori commisurati alla ridotta capacità motoria del richiedente comprovati dalla carta di circolazione del veicolo medesimo. Tali modifiche possono riguardare sia i comandi di guida che la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere la persona con disabilità in condizione di accedervi come guidatore o come passeggero;
 - e) spostamenti per attività di lavoro con rientro al luogo di residenza effettuati con l'accompagnamento o il trasporto assistito del richiedente, nel limite di spesa massima di euro 3.000,00, limitatamente ai professionisti con necessità di sostegno intensivo e a condizione che non sia corrisposta l'indennità di accompagnamento prevista dalla normativa di legge.
- 4.** Ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2) gli interventi relativi alla sostituzione o alla collaborazione con il professionista, sono comprovati con atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o dal libero professionista collaboratore. Tale atto contiene:
- a) le competenze lavorative del professionista sostituto o del professionista collaboratore, per il tipo di attività che si intende affidare;
 - b) il compenso da corrispondere al professionista sostituto o al professionista collaboratore, in relazione alla durata prevista dell'incarico sostitutorio o di collaborazione;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal professionista proponente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che il rapporto di sostituzione o collaborazione non coinvolge soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato, societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado con il richiedente ovvero con i componenti dello studio associato o della società;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal professionista sostituto o dal professionista collaboratore, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'iscrizione ad albi o elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- 5.** Non sono ammesse spese previste per i livelli di assistenza regolati da disposizioni normative in materia di salute e condizione di disabilità se sostenute, anche in parte, da altri soggetti pubblici o privati.
- 6.** Ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2) è ammessa la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 2.000,00 euro mensili.
- 7.** Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 2, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.
- 8.** Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

9. Sono escluse le seguenti spese:
 - a) manodopera per la riparazione e acquisto di beni ad essa connessi, immobili, veicoli di ogni tipo e mezzi di trasporto;
 - b) acquisizione di beni mediante contratto di leasing.
10. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'articolo 10, comma 1, 2 e 4. Ai fini dell'ammissibilità della spesa sono considerate sia la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente sia la data del relativo pagamento.

Art. 5 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
2. Ai fini della concessione del contributo in regime di aiuto «de minimis», l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 7, una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'articolo 9, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.

Art. 6 modalità di comunicazione e presentazione degli atti

1. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa sono predisposte e presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva. L'accesso avviene previa autenticazione con una delle modalità previste dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), ovvero Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda e la rendicontazione si considerano sottoscritte e inoltrate, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Le successive comunicazioni fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del decreto legislativo 82/2005. Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa, sono accompagnati, a pena nullità, dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate all'ufficio competente nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonché i dati riferiti al reddito professionale netto previsti dall'articolo 9, è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;
 - b) modello F23 o F24, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
 - c) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
 - d) piano di spesa analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, commi 2, 3 e 5;
 - e) documentazione dalla quale si evinca la natura delle spese che si intendono sostenere e i relativi costi come, tra l'altro, preventivi, avvisi di pagamento;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la condizione di disabilità;
 - g) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - h) nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese riferite a rapporti di collaborazione o sostituzione:
 - 1) copia dell'atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o dal libero professionista collaboratore di cui all'articolo 4, comma 4;
 - 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la condizione di necessità di sostegno intensivo;
 - 3) nel caso in cui il professionista richiedente faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato, dichiarazione recante il consenso alla collaborazione ovvero alla sostituzione da parte degli altri soci o associati.
3. La domanda di contributo può essere presentata per quattro volte fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 4.
4. La successiva domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla precedente domanda. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere m) e n) nonché la spesa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa. La concessione di successivi contributi avviene solo dopo l'avvenuta erogazione del contributo riferito alla domanda precedente.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.
2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta

giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.
5. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
 - a) la concessione del contributo;
 - b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
 - c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.
6. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 intensità d'aiuto

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari al:
 - a) 70 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale;
 - b) 60 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere non superiore a 10.000,00 euro;
 - c) 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 10.000,00 e fino a 20.000,00 euro;
 - d) 40 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro;
 - e) 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 30.000,00 e fino a 40.000,00 euro;
 - f) 20 per cento delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
2. Limitatamente all'intervento previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), l'ammontare del contributo è elevato all'80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi:
 - a) all'Ordine o Collegio di pertinenza;
 - b) all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
 - c) all'associazione inserita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi;
 - d) all'albo o elenco tenuto da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici oppure da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
3. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il reddito professionale netto da considerare, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 1, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.
4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo pari a euro 50.000,00.
5. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) per i quali il contributo è stato concesso sono realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine

stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo riferito agli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro novanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:
 - a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, della spesa tramite sistemi di pagamento tracciabili da conti correnti, carte di credito o carte di debito, intestate al beneficiario;
 - c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
 - d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3;
 - f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo riferito agli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), le spese sono sostenute entro novanta giorni dalla cessazione del rapporto di sostituzione o collaborazione ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:
 - a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
 - d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3 per l'intera durata del periodo contributivo e la sussistenza della condizione di necessità di sostegno intensivo per l'intero periodo di sostituzione o collaborazione.
5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.
6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi 3 e 4.
7. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso con unico provvedimento per le spese ammesse a norma dell'articolo 4, comma 3 e 4 e per gli oneri di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), l'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione di spesa.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui ai commi 6 e 7 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente con i relativi pagamenti;
 - b) è intestata al soggetto beneficiario;
 - c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di

- contributo e i termini indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2 e 4; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento, la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento;
- d) nel caso di oneri di spesa sostenuti per l'attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e non oltre sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di sostituzione o collaborazione.
2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.
 3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:
 - a) documentazione attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
 - b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
 4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.
 5. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.
 6. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Limitatamente agli interventi previsti all'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
2. Le fideiussioni prevedono l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a contributo, coincidente con la data di conclusione dell'iniziativa:
 - a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
 - b) la sede legale o operativa nel territorio regionale;

- c) la destinazione dei beni mobili oggetto dei contributi.
- 2. Il beneficiario degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera m) è tenuto a mantenere la destinazione del bene immobile nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa.
- 3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.
- 4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
- 5. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso

- 1. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 70 per cento della spesa ammessa.
- 2. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2) è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 15 cause di revoca del contributo concesso

- 1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
 - a) il beneficiario rinunci al contributo;
 - b) gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4;
 - d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 5;
 - e) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto, riferita agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi degli articoli 4 e 8;
 - f) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - g) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
 - h) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso e dall'articolo 16;
 - i) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3.

Art. 16 ispezioni e controlli

- 1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e

informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 18 norme transitorie

1. Il decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 375 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati) e dal decreto del Presidente della Regione n. 1/2019 possono presentare ulteriori domande di contributo, nei limiti del numero massimo di domande previsto all'articolo 7, comma 3 e fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 4, calcolato cumulativamente con il contributo già erogato per le precedenti domande presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 375/2004 e del decreto del Presidente della Regione 1/2019.

Art. 19 abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 1/2019.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE